

MINISTERO DELL'INTERNO

**Decreto 4 giugno 2014
(G.U. 17 giugno 2014, n. 138)**

Modifica dell'art. 6, del decreto 9 agosto 2011, recante: «Modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante attuazione dell'articolo 18, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e classificazione d'ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplosivi in applicazione del decreto 4 aprile 1973»

Il Ministro dell'interno

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS);

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi»;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, recante «Attuazione della direttiva 2007/23/CE, relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici» ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, recante «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il proprio decreto 9 agosto 2011, recante «Modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 - Attuazione dell'art. 18, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 - Classificazione d'ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplosivi in applicazione del decreto 4 aprile 1973»;

Visto il proprio decreto 26 novembre 2012, recante «Modificazioni dell'art. 3 del capitolo VI dell'allegato B del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come novellato dall'art. 4, punto 4, del decreto 9 agosto 2011 e modificazioni all'art. 6 del medesimo decreto»;

Rilevata la necessità, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di eliminare possibili incertezze applicative con riflessi sulla sicurezza pubblica e di corrispondere anche alle istanze del comparto economico, attraverso l'individuazione delle tipologie, dell'entità massima e delle modalità di detenzione e di vendita presso gli esercizi commerciali non muniti della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. e capitolo VI dell'allegato B al citato regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dei manufatti che rientrano nell'art. 98, ultimo comma, del medesimo regolamento di esecuzione;

Rilevata la necessità di consentire la detenzione e la vendita presso i predetti esercizi commerciali solo di alcune categorie e tipologie di articoli pirotecnici marcati CE, e di riservare tali attività per le restanti categorie e tipologie solo presso i locali aventi le più rigorose caratteristiche strutturali previste dall'art. 2 del capitolo VI dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ed, in quanto tali, in grado di offrire maggiori garanzie di sicurezza ai fini del deposito di tali prodotti;

Ritenuta l'urgenza, nelle more dell'emanazione del citato regolamento, di garantire la sicurezza degli esercizi commerciali non muniti di licenza per la minuta vendita di esplosivi;

Ritenuto pertanto, di dover modificare l'art. 6 del menzionato decreto ministeriale 9 agosto 2011, recante «Disposizioni transitorie e finali», come modificato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 26 novembre 2012;

Visto l'art. 97 della Costituzione;

Sentito il parere espresso in data 1° aprile 2014 dal tavolo tecnico di consultazione costituito da esperti in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, sul modello della composizione della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, riunito a seguito della soppressione degli organi collegiali operanti presso il Ministero dell'Interno di cui all'art. 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, nel rispetto dei canoni di buona amministrazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

Sentito il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, il quale, con nota n. prot. 0005585, del 15 aprile 2014, ha espresso il proprio parere per la parte relativa alla prevenzione incendi;

Decreta:

Art. 1

Modifiche al decreto ministeriale 9 agosto 2011

1. All'art. 6 del decreto ministeriale 9 agosto 2011, come modificato dal decreto ministeriale 26 novembre 2012, citati in premessa, i commi 1-bis e 1-ter sono sostituiti dal seguente:

1-bis: “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 18, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e fermo restando quanto previsto dal comma 7 del medesimo art. 18 per gli articoli pirotecnici ivi indicati, negli esercizi commerciali non muniti della licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all’art. 47 del T.U.L.P.S. e al capitolo VI dell’allegato B al regolamento T.U.L.P.S. sono consentite:

- a) la detenzione e la vendita di complessivi kg. 50 netti di manufatti indicati nell’art. 98, ultimo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, qualora rientrino tra gli artifici da divertimento, nonchè, fermo restando il predetto quantitativo massimo, la detenzione e la vendita, nelle loro confezioni minime di vendita, dei seguenti articoli pirotecnici marcati CE:
 - 1) articoli pirotecnici della categoria Cat. 1 (F1);
 - 2) articoli pirotecnici della categoria P1 della tipologia di prodotti da gioco;
 - 3) articoli pirotecnici della categoria Cat. 2 (F2), ad eccezione dei prodotti di seguito elencati:
 - 3.1.) artifici ad effetto scoppio con massa attiva (NEC) superiore a mg 150:
 - petardi
 - petardi flash
 - doppio petardo
 - petardo saltellante
 - loro batterie e combinazioni;
 - 3.2.) artifici del tipo:
 - sbruffo
 - mini razzetto
 - razzo
 - candela romana
 - tubi di lancio (tubi monogetto)
 - loro batterie e combinazioni;
 - 4) articoli pirotecnici appartenenti alla categoria T1, della tipologia e nei limiti di massa attiva (NEC) di seguito indicati, a condizione che gli stessi non siano dotati di un sistema di accensione elettrica:
 - 4.1.) fiamma bengala: con NEC non superiore a g 250;
 - 4.2.) bengala a torcia: con NEC non superiore a g 250;
 - 4.3.) bengala a bastoncino;
 - 4.4.) carretilla: con carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante \leq mg 150;
 - 4.5.) combinazione: batterie o assortimenti contenenti solo fontane con NEC non superiore a g 600;
 - 4.6.) sostanza pirotecnica desensibilizzata: se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante \leq mg 150; se presente carica solo effetto visivo NEC fino a g 250;
 - 4.7.) fontane: con NEC non superiore a g 250;
 - 4.8.) dispositivi lancia coriandoli;
 - 4.9.) dispositivo fumogeno: con NEC non superiore a g 250;
- b) la detenzione, in un locale dove non è permesso l’accesso al pubblico, fino a complessivi kg 150 netti degli articoli pirotecnici di cui alla lettera a), purché conservati negli imballi di trasporto approvati e posti a distanza di 2 metri da altra merce oppure ad un metro con interposizione di materiale di classe zero di reazione al fuoco, e ci sia una distribuzione pari a 3,5 Kg per m³. Per le attività commerciali che non rientrano nel punto 69 dell’Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il locale deve essere dotato di un idoneo apparecchio portatile di estinzione incendi e l’accesso al locale, che può avvenire anche attraverso l’area di vendita, deve avvenire tramite porta incombustibile. Per le attività commerciali che rientrano nel punto 69 dell’Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, per il locale si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.”.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.